

00

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 4384/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6748
Rep. 851

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -
Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere - Ud. 22/01/2014
Dott. LAURENZA NUZZO - Consigliere - PU
Dott. LINA MATERA - Rel. Consigliere -
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4384-2008 proposto da:

Avvocato TIZIO

- *ricorrente* -

2014

contro

256

CAIO

- *intimato* -

L. Indrota

avverso la sentenza del TRIBUNALE di FERRARA,
depositata il 13/07/2007;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Lucio Capasso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 13-7-2007 il Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 29 e 30 l. 794\1942 proposto dal cliente, ha liquidato in favore dell'avv. tizio in relazione all'attività professionale prestata in favore di caio nel procedimento civile iscritto al n. 530\2004 R.G., la somma di euro 998,00 per diritti, euro 2.180,00 per onorari, euro 57,80 per spese imponibili ed euro 15,57 per spese esenti, e per l'effetto ha condannato il] al pagamento dei predetti importi..

L'avv. tizio ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, sulla base di un unico motivo.

Il Lazzarini non ha svolto attività difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della tariffa forense, approvata con d.m. 8-4-2004 n. 127, per non avere il Tribunale riconosciuto in favore dell'istante il rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se l'ordinanza impugnata abbia violato l'art. 14 della vigente tariffa forense, approvata con d.m. 8-4-2004 n. 127, la quale prevede che all'avvocato è dovuto un rimborso

L. Lazzarini

forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti, e se detto rimborso sia dovuto anche in assenza di specifica richiesta".

Il motivo è infondato.

Questo Collegio intende dare continuità al più recente indirizzo della giurisprudenza, secondo cui il rimborso forfetario delle spese generali ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8-4-2004 n. 127, non può essere liquidato d'ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13-6-1942 n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso (Cass. 26-11-2010 n. 24081).

E' ben vero, infatti, che, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (tra le tante v. Cass. 22-2-2010 n. 4209; Cass. 14-5-2007 n. 10997; Cass. 31-3-2007 n. 8059; Cass. 10-1-2006 n. 146; Cass. 20-12-2005 n. 20321).

Lineatura

Tale principio, tuttavia, in piena armonia con il dettato normativo (secondo cui all'avvocato "è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente"), opera in caso di definizione di un processo di cognizione ordinaria, nel quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese di lite, costituendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa (tra le tante v. 10-2-2003 n. 1938), Cass. 22-1-2007 n. 22106; Cass. 16-5-2003 n. 7639); sicchè ben si comprende come, in forza dello stesso art. 91 c.p.c., nella liquidazione delle spese debba essere compreso, pure in assenza di una specifica istanza, anche il rimborso forfetario, che costituisce una voce di credito dovuta all'avvocato in base alla tariffa professionale, nella misura determinata *ex lege*.

Come è stato esattamente rilevato nella menzionata sentenza 26-11-2010 n. 24081 (resa, peraltro, tra le stesse parti del presente giudizio), al contrario, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre, infatti, in quest'ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in



assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell'esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del *quantum* dovuto, alle richieste dell'interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista.

Si tratta di argomentazioni pienamente condivisibili, che inducono a disattendere il diverso indirizzo precedentemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui, nello speciale procedimento previsto dalla legge n. 794/42, le spese generali devono ritenersi comprese nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari e devono, pertanto, essere liquidate dal giudicante senza bisogno di specifica richiesta (Cass. 18-3-2003 n. 4002).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.


Poichè l'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22-1-2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Daniela BRANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 27 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Daniela BRANNA